



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB011 - SERVIZIO PERSONALE
DPB011003 UFFICIO AFFARI GIURIDICI

DGR n. 248 del 09/05/2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 367/2010 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO, SEZIONE L'AQUILA, A TITOLO DI INTERESSI LEGALI SULLA SORTE CAPITALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 73 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) ED ALLA L.R. 14 DEL 16 GIUGNO 2020 ART. 5 COMMI 1 E 2.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 09/05/2024

Presidente: EMANUELE IMPRUDENTE

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA

DPB011 - SERVIZIO PERSONALE

DPB011003 UFFICIO AFFARI GIURIDICI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 367/2010 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO, SEZIONE L'AQUILA, A TITOLO DI INTERESSI LEGALI SULLA SORTE CAPITALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 73 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) ED ALLA L.R. 14 DEL 16 GIUGNO 2020 ART. 5 COMMI 1 E 2.

PREMESSO che:

- con sentenza n. 367/2010, (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione L'Aquila, in accoglimento del ricorso RG 1345/1994, e sulla base delle risultanze emerse dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, disponeva l'annullamento del parere del 28.06.1994 con cui il Comitato Tecnico Legale aveva escluso la dipendenza da causa di servizio dell'evento morboso del ricorrente, dipendente regionale;
- avverso la suddetta decisione, la Regione proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, RG 1356/2010, ma il procedimento veniva dichiarato estinto per perenzione, giusta decreto presidenziale decisorio n. 1740/2016, (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) pubblicato in data il 20.12.2016;
- l'accertamento giurisdizionale di cui alla sentenza TAR 367/2010 si è dunque consolidato, per effetto del suddetto decreto di perenzione, in data 20.12.2016;

DATO ATTO che parte ricorrente, con una prima diffida dell'08.11.2021, invitava la Regione Abruzzo a dare esecuzione al giudicato, richiesta reiterata con una seconda diffida del 12/05/2022, con l'avvertenza, in difetto, di esperimento giudiziale di tutti i mezzi per l'accertamento di responsabilità omissive per mancata esecuzione del giudicato, arrecando ulteriori danni;

OSSERVATO che il Servizio Autonomo Avvocatura Regionale con parere prot. n. 0513763 del 01/12/2022, (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) giusta richiesta del Servizio Personale di cui al prot. 510717/2022 del 30.11.2022, ha espresso l'avviso secondo cui al ricorrente può essere riconosciuta un'indennità compensatoria della intervenuta diminuzione dell'integrità psico-fisica derivante da causa di servizio facendo applicazione dei criteri riconducibili all'istituto dell'"*equo indennizzo*", anche alla luce della ulteriore considerazione che, trattandosi di un *procedimento in corso*, soggiace al regime derogatorio per quanto espressamente stabilito dall'art. 6 del D.L. 6/12/2011 n. 201, (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), dovendosi applicare allo stesso la disciplina antecedente alla riforma;

VISTA la D.G.R. n. 162 del 24/03/2023 (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) con cui si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 367/2010, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione L'Aquila, nel giudizio R.G. 1345/1994, per l'importo di €. 15.056,59, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*) ed alla L.R. 14 del 16 giugno 2020 art. 5 commi 1 e 2;

CONSIDERATO che:

- prima di assumere gli atti di liquidazione, con comunicazione e-mail del 06/04/2023, veniva trasmesso al legale di fiducia del ricorrente, Avv. Francesco Camerini, il prospetto dei conteggi redatto dall'Ufficio competente *ratione materiae*, in base al quale il calcolo degli interessi era stato effettuato dalla data di consolidamento dell'accertamento giurisdizionale operato dalla sentenza n. 367/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione L'Aquila e cioè dalla data del decreto presidenziale decisorio n. 1740/2016, pubblicato mediante deposito in segreteria il 20/12/2016, rimasto inoppugnato;
- il legale della parte, con nota acquisita al prot. n. 162729 del 13/04/2023, contestava i conteggi effettuati, evidenziando che il calcolo degli interessi avrebbe dovuto essere operato dalla data dell'evento che aveva determinato l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

RISCONTRATO che:

- giurisprudenza consolidata - Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 25/07/2002 n° 10955 - qualifica l'*equo indennizzo* come prestazione di natura previdenziale e, conseguentemente *applica all'istituto in esame, in via analogica*, con riferimento al calcolo e alla decorrenza degli interessi, *la disciplina prevista per tutti gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie*;
- l'art. 7 della L. 533/1973 prevede: "*In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato*";
- l'art. 16, comma 6, della L. 412/1991, come modificato all'art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, espressamente stabilisce che: "*gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda [...]*".

ATTESO, per quanto sopra, che:

- *“la data di scadenza del termine per l'adozione del provvedimento”* è da collocarsi al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- l'ente gestore delle forme di previdenza obbligatorie, è quindi automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

EVIDENZIATO, altresì, che la Suprema Corte di legittimità (Cassazione civile Sez. Lav. sentenza 29/09/2020, n.20682), secondo un costante consolidato orientamento (ex plurimis Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 25/07/2002 n° 10955) ha ribadito che, in caso di diniego di equo indennizzo da parte dell'ente gestore, *“è infondata [...] la censura con la quale si sostiene che il diritto all'equo indennizzo sorge solo al momento dell'adozione del decreto ministeriale o della pronuncia giudiziale che abbia annullato il provvedimento di diniego e, pertanto, prima di detta data non possono maturare interessi sulla sorte capitale; [...] in tema di equo indennizzo occorre tenere distinta la disciplina sostanziale da quella procedimentale e non confondere il momento in cui il diritto sorge, perché ne ricorrono gli elementi costitutivi, con quello in cui lo stesso può essere validamente esercitato, in quanto sono stati posti in essere gli atti del procedimento che costituiscono il presupposto necessario per la liquidazione del beneficio; la dipendenza da causa di servizio, che condiziona la nascita del diritto all'equo indennizzo, è sussistente a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa, tanto che, ove venga erroneamente esclusa, può essere accertata in sede giudiziale e la sentenza che la riconosca, disattendendo la diversa valutazione espressa in sede amministrativa, ha natura accertativa e non costitutiva del diritto”*.

RITENUTO, per le motivazioni espresse, che gli interessi sulla sorte capitale calcolata a titolo di equo indennizzo, decorrono dal 121° giorno successivo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, cioè a decorrere dal 25/06/1994, essendo stata presentata la domanda in data 25/02/1994.

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e dal DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, ed in particolare l'art. 73 che ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che il richiamato art. 73, comma 1, dispone in particolare che: *“il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da a) sentenze esecutive [...]”* e aggiunge, al comma 4, che: *“Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”*;

DATO ATTO che, con successiva L.R. n.14 del 16/6/2020, art. 5 commi 1 e 2, è stato precisato quanto segue:

1. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), così come modificato dall'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, imputabili al bilancio regionale, provvede la Giunta regionale nei modi e termini di legge;

2. La deliberazione adottata dalla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1, deve essere comunicata alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale;

ATTESO che, per le motivazioni espresse, il competente ufficio *ratione materiae* ha provveduto al ricalcolo degli interessi legali, determinandoli nella complessiva somma di **€. 12.226,74**, come da prospetto (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di **€. 12.226,74**, quale complessiva somma dovuta a titolo di interessi legali sulla sorte capitale già riconosciuta con la richiamata D.G.R. 162/2023, (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) in esecuzione della suddetta sentenza n. 367/2010, resa dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione L'Aquila, nel giudizio R.G.1345/1994, esecutiva e passata in giudicato;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore Generale, hanno attestato la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 24 e 23 della L.R. 77/99;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 367/2010 resa dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione L'Aquila, nel giudizio R.G.1345/1994 e dovuto a titolo di interessi legali **per l'importo di €. 12.226,74**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*) ed alla L.R. 14 del 16 giugno 2020 art. 5 commi 1 e 2;

2. di dare atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura nel capitolo 321907, art. 1, a valere sull'esercizio finanziario 2024;

3. di demandare al competente Servizio Personale gli adempimenti conseguenti all'esecuzione del giudicato, all'esito dell'avvenuto riconoscimento della legittimità del debito ovvero decorsi trenta giorni dalla ricezione della presente proposta.



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB011 - SERVIZIO PERSONALE
DPB011003 UFFICIO AFFARI GIURIDICI

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Luana Marrone
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maria Elena Di Cesare
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB011 - SERVIZIO PERSONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DRG DIREZIONE GENERALE
Antonio Sorgi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Strategia naz.le aree int.; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: doc012097.pdf
Impronta 7459EDD9D95733F71A9AB56C51F9A2752773B512B77A8FF756507C13810D6B81

Nome allegato: doc007570.pdf
Impronta 91FFCA18DAF83F6A2DADFF44F549538376CA4B091588B21E9986322536CDEC1D

Nome allegato: PA 30 22 integrazione Esecuzione giudicato sentenza TAR Ricci.pdf
Impronta 97AC350193FC4901BA397D6D9247BBC96E22A9A1823B26A6E7EF5D6DD6C0F82C

Nome allegato: DGR_PUBBLICA_162_2023.pdf
Impronta 9F744F7EBA292FDAD4B5B8401774B0CEE1C2922ED1DEA9D7BF52EDD6232F56E1

Nome allegato: ALL_G.pdf
Impronta 379D2C8292219C3DAE0448103EE6DC87113D484011C496B9ED2F71CA459D93BE

Nome allegato: Conteggi_interessi.pdf
Impronta 24973C2C36577FB39817EE7A1D93A18DD3FE3F3659A3CDB2A1F562DF18FE3C60



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB011 - SERVIZIO PERSONALE
DPB011003 UFFICIO AFFARI GIURIDICI

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 09/05/2024 18:27:53
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 09/05/2024 18:42:09
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681